

DM FERZ

Meccanismo di supporto agli investimenti in capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199.

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 199 del 2021, il presente decreto ha la finalità di promuovere gli investimenti in capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili necessari ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al minor costo per il consumatore finale, mediante la promozione di soluzioni ottimali di investimento e gestione delle risorse e di una efficiente allocazione dei rischi tra i diversi attori del sistema elettrico.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto definisce in particolare le modalità e le condizioni di accesso e di funzionamento del meccanismo di supporto.

3. Le procedure competitive di cui al presente decreto si svolgono entro il 31 dicembre 2029 o, in data antecedente, in caso di raggiungimento del contingente di potenza di cui all'articolo 5, comma 1.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le pertinenti definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 199 del 2021, nonché le seguenti definizioni:

- a) “impianto alimentato da fonti rinnovabili”: è l’insieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse, destinate alla conversione dell’energia rinnovabile in energia elettrica; esso comprende in particolare:
 - i. le opere, compresi eventuali edifici e i macchinari che consentono l’utilizzo diretto oppure il trattamento della fonte rinnovabile e il suo successivo utilizzo per la produzione di energia elettrica;
 - ii. i gruppi di generazione dell’energia elettrica, i servizi ausiliari di impianto, gli eventuali gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata, le opere elettriche, i trasformatori posti a monte del punto di connessione o dei punti di connessione alla rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi;
- b) “potenza nominale di un impianto” somma, espressa in MW, delle potenze elettriche nominali degli alternatori (ovvero, ove non presenti, dei generatori) che appartengono all’impianto stesso, ove la potenza nominale di un alternatore è determinata moltiplicando la potenza apparente nominale, espressa in MVA, per il fattore di potenza nominale riportati sui dati di targa dell’alternatore medesimo, in conformità alla norma CEI EN 60034; vale, inoltre, la seguente eccezione:

- i. per gli impianti eolici, di potenza nominale superiore a 0,5 MW, somma delle potenze nominali dei singoli aerogeneratori che compongono l'impianto, come definite ai sensi della normativa CEI EN 61400; per impianti eolici di potenza nominale uguale o inferiore a 0,5 MW, si applica la definizione di cui al precedente punto i);
 - ii. per gli impianti idroelettrici, la potenza nominale di concessione di derivazione d'acqua;
 - iii. per gli impianti fotovoltaici, minor valore tra la somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni *STC (Standard Test Condition)* e la potenza nominale del gruppo di conversione cc/aa, come definite dalle pertinenti norme del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), espressa in kW;
 - iv. per gli impianti solari termodinamici in assetto ibrido con frazione di integrazione superiore al 35% si assume una potenza convenzionale, espressa in kW, calcolata sulla base della seguente formula: $P_n = m_q * 0,1$ dove m_q è la superficie captante dell'impianto espressa in metri quadrati, come definita al paragrafo 1.1.9 dell'allegato 2 al DM 23 giugno 2016.
- c) “produzione di energia immessa in rete”: somma delle energie immesse in rete misurata sul punto di consegna alla rete.
- d) “contratti standard per la decarbonizzazione o contratti standard”: sono i contratti stipulati tra il GSE e i soggetti controparte che beneficiano del meccanismo di supporto di cui al presente decreto;
- e) “orizzonte di pianificazione”: lasso temporale che intercorre fra la sottoscrizione di un contratto standard per la decarbonizzazione e l'inizio del periodo di consegna del medesimo contratto;
- f) “periodo di consegna”: lasso temporale in cui si applicano i diritti e gli obblighi derivanti dalla regolazione dei corrispettivi prevista nell'ambito dei contratti standard per la decarbonizzazione;
- g) “quota percentuale minima di immissione”: quota di energia elettrica immessa in rete e prodotta da impianti a fonti rinnovabili iscritti all'Albo necessaria per il soddisfacimento degli obblighi derivati dai contratti standard per la decarbonizzazione;
- h) “prezzo di esercizio”: per una specifica offerta accettata nell'ambito delle procedure competitive, è il prezzo a base d'asta superiore decurtato della percentuale di ribasso offerta e accettata nell'ambito delle procedure competitive;
- i) “prezzo di riferimento”: prezzo del Mercato del Giorno Prima registrato in ciascun periodo rilevante e nella zona individuata dal soggetto controparte in fase di partecipazione alle procedure competitive;
- l) “periodo rilevante”: *market time unit* del mercato del giorno prima;
- m) “prezzo a base d'asta superiore”: prezzo che caratterizza i punti A e B della curva di domanda di cui all'Allegato 1 al presente decreto che rappresenta il valore necessario per assicurare adeguata remunerazione in caso di condizioni di costo particolarmente elevate, che costituisce la base d'asta nell'ambito delle procedure competitive di cui al presente decreto;
- n) “prezzo a base d'asta”: prezzo che caratterizza il punto C della curva di domanda di cui all'Allegato 1 al presente decreto;
- o) “prezzo a base d'asta inferiore”: prezzo che caratterizza il punto D della curva di domanda di cui all'Allegato 1 al presente decreto che rappresenta il valore necessario per assicurare adeguata remunerazione in caso di condizioni di costo particolarmente basse;

- p) “Ministero”: Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;
- q) “GSE”: Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.;
- r) “GME”: Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A.;
- s) “Albo”: Albo istituito presso il GSE per l’iscrizione degli impianti a fonte rinnovabile certificati di cui all’articolo 7-bis, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 199 del 2021;
- t) “Sistema di Certificazione”: sistema di certificazione dell’energia immessa in rete istituito ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 199 del 2021;
- u) “Piattaforma di scambio”: piattaforma di scambio organizzata dal GME ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 199 del 2021;
- v) “Profilo contrattuale standard”: vettore di valori associati a ciascun periodo rilevante dell’anno, funzionale all’individuazione della quantità di energia elettrica utilizzata per la regolazione dei pagamenti prevista nell’ambito dei contratti standard per la decarbonizzazione;
- z) “Soggetto controparte o controparte”: controparte selezionata in esito alle procedure competitive cui sono riconosciuti i diritti e gli obblighi derivanti dai contratti standard per la decarbonizzazione;

Art. 3

(Modalità e requisiti generali per l’accesso al meccanismo di supporto)

- 1. I soggetti controparte accedono al meccanismo di supporto di cui al presente decreto a seguito di partecipazione alle procedure competitive di cui all’articolo 8, nei limiti dei contingenti disponibili definiti ai sensi dell’articolo 5.
- 2. Non è consentito l’accesso al meccanismo di supporto di cui al presente decreto:
 - a) alle imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione recante orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;
 - b) ai soggetti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
 - c) ai soggetti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 - d) alle imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno;
 - e) ai soggetti che non rispettano i requisiti tecnico patrimoniali così come individuati dalle regole operative di cui all’articolo 12.
- 3. I soggetti che hanno avuto accesso al meccanismo di supporto di cui al presente decreto possono rinunciarvi prima del termine del periodo di diritto. In tal caso, il GSE procede all’escussione della cauzione definitiva di cui all’articolo 11, comma 2, lettera b).

Art. 4

(Albo per l’iscrizione degli impianti a fonti rinnovabili e sistema di certificazione dell’energia immessa in rete)

1. Entro i sessanta giorni successivi all'entrata in vigore del presente decreto è istituito presso il GSE un apposito Albo per l'iscrizione degli impianti a fonte rinnovabile per l'assolvimento dei diritti e degli obblighi derivanti dai contratti standard per la decarbonizzazione.

2. Gli impianti possono essere iscritti all'Albo nella fase di progetto o successivamente all'entrata in esercizio. Le modalità di iscrizione all'Albo e i requisiti degli impianti sono definiti nell'ambito delle regole operative di cui all'articolo 12, nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- a) sono ammissibili le tipologie di impianto e le categorie di intervento indicate nell'elenco di cui all'Allegato 2;
- b) sono ammissibili interventi di nuova realizzazione e interventi di potenziamento di impianti esistenti, fermo restando che per i potenziamenti l'iscrizione all'Albo è consentita limitatamente alla nuova sezione di impianto ascrivibile al potenziamento;
- c) sono ammissibili gli impianti conformi ai requisiti prestazionali e alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale e di sostenibilità necessari anche per rispettare il principio del "Do No Significant Harm" (DNSH), nonché alle prescrizioni della normativa tecnica in materia di qualità e sicurezza;
- d) i lavori di realizzazione degli impianti non possono essere stati avviati prima della data di apertura della prima procedura competitiva di cui all'articolo 8;
- e) fatta eccezione per l'accesso a fondi di garanzia e di rotazione, l'ammissione all'Albo non è consentita a impianti, o alla quota parte di essi che hanno avuto accesso ad altre misure di aiuto comunque denominate o al ritiro dedicato di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003.

3. Entro i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto il GSE istituisce un apposito sistema di certificazione dell'energia immessa in rete dagli impianti a fonte rinnovabile iscritti all'Albo.

4 I certificati attestanti l'avvenuta immissione di energia elettrica da fonte rinnovabile sono rilasciati dal GSE ai titolari degli impianti iscritti all'Albo o a un soggetto terzo da questi delegato, per ogni MWh di energia immesso in rete, fatti salvi i casi seguenti:

- a) nei periodi rilevanti in cui la produzione da fonte rinnovabile è soggetta a riduzione in esito a ordini impartiti dai gestori delle reti, anche al di fuori del Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento, al fine della risoluzione di vincoli di rete locali e/o per altre esigenze di sicurezza individuate dai gestori stessi, i certificati sono assegnati agli impianti soggetti a riduzione sulla base della mancata produzione ossia in funzione dell'energia elettrica producibile, secondo modalità definite da ARERA entro i centoventi giorni successivi all'entrata in vigore del presente decreto;
- b) nei periodi rilevanti in cui la produzione da fonte rinnovabile viene ridotta per effetto di ordini di dispacciamento di Terna sul Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento al fine di bilanciare una situazione di eccesso di generazione, per tutti gli impianti iscritti all'albo localizzati nella zona di mercato dove si è verificato il fenomeno di eccesso di generazione i certificati sono rilasciati limitatamente al seguente quantitativo:

$$C_{Ai} = [E_{Ii} + \min(E_{Pi} - E_{Ii}; E_{MBA\downarrow})] \times \left\{ \sum_i E_{Ii} \div \left[\sum_i E_{Ii} + \sum_i \min(E_{Pi} - E_{Ii}; E_{MBA\downarrow}) \right] \right\}$$

Dove:

C_{Ai} = Certificati assegnati all'impianto i;

E_{Ii} = energia immessa dall'impianto i;

E_{Pi} = energia producibile dall'impianto i;

$E_{MBA\downarrow i}$ = Quantità accettata a scendere sul Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento;

5. I certificati di cui al comma 4 possono essere oggetto di scambio mediante la piattaforma di cui all'articolo 2, comma 1, lettera u).

6. Entro i centoventi giorni successivi all'entrata in vigore del presente decreto, previa consultazione pubblica, il GME trasmette al Ministero, per approvazione, una proposta di regolamento per il funzionamento della Piattaforma di scambio.

7. Ai fini dell'ottenimento dei certificati di cui al comma 4, per gli impianti iscritti all'albo è previsto l'obbligo di:

- a) abilitazione e partecipazione al Mercato del Bilanciamento e del Ridispacciamento
- b) presentare offerte a scendere sul Mercato del Bilanciamento a prezzo non inferiore a zero nei periodi rilevanti caratterizzati da probabile eccesso di generazione, come comunicati con adeguato anticipo da Terna.

8. Nei casi di cui al comma 4, l'ammontare dei pagamenti include, oltre al prezzo di aggiudicazione, il prezzo medio di negoziazione delle garanzie di origine, limitatamente ai volumi oggetto di taglio e secondo le modalità e le disposizioni disciplinate all'interno delle regole operative di cui all'articolo 12. Nei casi di cui al comma 4, lettera b), il prezzo medio di negoziazione delle garanzie di origine si applica nei limiti di quanto non già coperto dai corrispettivi riconosciuti per la selezione delle offerte a scendere;

9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA definisce le modalità di abilitazione e partecipazione degli impianti iscritti all'Albo al mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento.

Art. 5

(Definizione e aggiornamento dei contingenti e dei coefficienti locazionali)

1. Fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo, il contingente di potenza reso complessivamente disponibile nelle procedure competitive di cui all'articolo 8 non può essere superiore a 5 GW.

2. Entro i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero definisce con proprio decreto sulla base delle analisi di cui al comma 3:

- a) la progressione temporale dei contingenti di potenza obiettivo messa a disposizione durante il periodo di vigenza del presente decreto abbinata a ciascun profilo contrattuale standard di cui all'articolo 6 tenendo conto delle procedure di allocazione di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- b) specifici coefficienti, per ciascuna zona di mercato, da applicare alle offerte di riduzione sul prezzo a base d'asta superiore di cui all'articolo 7 presentate ai fini della definizione della graduatoria di cui all'articolo 9;
- c) la metodologia di calcolo del contingente di potenza obiettivo, minimo e massimo di cui all'Allegato 1 del presente decreto, in considerazione degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e nel rispetto del principio di effettiva concorrenzialità delle procedure competitive.

3. Al fine di garantire la disponibilità di predefinite quantità di energia da fonte rinnovabile in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione e con l'esigenza di garantire la sicurezza del sistema

elettrico al minor costo per il consumatore finale, il Ministero, nella definizione dei coefficienti e dei contingenti tiene conto delle valutazioni elaborate da Terna e dal GSE con riferimento a:

- a) l'evoluzione attesa della domanda di energia elettrica;
- b) lo sviluppo atteso della capacità di generazione da fonte rinnovabile sia in esito alle aste già concluse nell'ambito di meccanismi incentivanti previsti dalla normativa vigente sia rispetto alla realizzazione di iniziative a mercato;
- c) il valore della quota percentuale relativa all'obbligo di immissione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui all'articolo 10 comma 1, lettera c) associato a ciascun contratto standard;
- d) gli impianti iscritti all'Albo;
- e) lo stato dei procedimenti autorizzativi;
- f) la ripartizione fra le regioni dell'obiettivo nazionale stabilito in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del decreto legislativo n. 199 del 2021;
- g) i profili di produzione attesi per le differenti tecnologie di generazione;
- h) l'evoluzione attesa della rete di trasmissione, nonché delle risorse di accumulo connesse alla rete di distribuzione e alla capacità di accumulo disponibile, ivi inclusa quella approvvigionata ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 210 del 2021;
- i) i tempi di realizzazione, la vita utile e le dinamiche attese dei costi delle diverse tecnologie di generazione rinnovabile;
- j) eventuali misure adottate a livello comunitario per rafforzare l'utilizzo di prodotti tecnologici a zero emissioni di carbonio nell'Unione Europea.

4. Il Ministero, anche sulla base dei dati forniti da Terna e GSE, aggiorna, con cadenza almeno biennale, le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 2 per tenere conto dell'evoluzione degli elementi di cui al comma 3. Le tempistiche e le modalità di trasmissione dei dati da parte di Terna al GSE avverranno secondo quanto riportato nelle regole operative di cui all'articolo 12.

Art. 6

(Contratti standard per la decarbonizzazione)

1. Il GSE soddisfa i contingenti di potenza di cui all'articolo 5 tramite la stipula di contratti standard per la decarbonizzazione con controparti selezionate mediante le procedure competitive di cui all'articolo 8.

2. Gli schemi di contratto standard, che possono essere differenziati in funzione dello specifico profilo contrattuale standard cui sono associati, sono definiti nell'ambito delle regole operative di cui all'articolo 12. La regolazione dei pagamenti è disposta, in funzione del profilo contrattuale standard, secondo le modalità di cui all'articolo 10.

3. A ciascun contratto standard per la decarbonizzazione, caratterizzato da uno specifico profilo contrattuale standard, sono associati i seguenti parametri:

- a) un orizzonte di pianificazione, definito in funzione dei tempi di realizzazione degli impianti che rappresentano il *mix* di risorse efficienti necessario a gestire il rischio derivante dagli obblighi contrattuali;
- b) un periodo di consegna definito in funzione della vita utile degli impianti di cui alla lettera a);
- c) una quota percentuale minima di immissione definita in funzione del profilo contrattuale standard;
- d) un prezzo di esercizio;
- e) un prezzo di riferimento.

4. Il GSE può adeguare i contratti di cui al comma 3, in caso di sopravvenute disposizioni normative sulle modalità di formazione dei prezzi nei mercati dell'energia elettrica che incidano sulla determinazione del prezzo di riferimento.

5. Il prezzo di esercizio è aggiornato dal GSE facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività per tenere conto de:

- a) l'inflazione registrata nell'arco temporale tra la data di pubblicazione del bando della relativa procedura competitiva e la data di inizio del periodo di consegna, come individuata dall'orizzonte di pianificazione con una indicizzazione sul 100% del prezzo di esercizio;
- b) l'inflazione registrata nell'arco temporale che decorre dalla data di inizio del periodo di consegna, come individuata dall'orizzonte di pianificazione, con una indicizzazione parziale del prezzo di esercizio commisurata alla quota dei costi di esercizio e manutenzione valutata in percentuale in funzione del mix di tecnologie, secondo quanto definito nell'ambito delle regole operative di cui all'articolo 12 al presente decreto.

6. Ai fini del presente decreto è individuato, per esigenze del sistema elettrico e senza distinzione per tecnologia, il profilo contrattuale standard di tipo *baseload*. Il profilo contrattuale standard di tipo *baseload* è un vettore di valori costanti associati a ciascun periodo rilevante dell'anno di riferimento. In particolare, il valore del vettore è pari a 1 in ciascuna ora. Il contratto standard associato al profilo *baseload* è caratterizzato dai seguenti parametri:

- a) un orizzonte di pianificazione pari a 36 mesi;
- b) un periodo di consegna pari a 15 anni;
- c) una quota percentuale minima di immissione pari al 70%.

7. In base alle esigenze del Sistema elettrico, il Ministero, sulla base di analisi di Terna e GSE, può individuare, con apposito decreto, ulteriori profili contrattuali standard ed i relativi parametri che ne caratterizzano il contratto. Le tempistiche e le modalità di trasmissione delle analisi da parte di Terna e GSE sono definite nelle regole operative di cui all'articolo 12.

8. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 5, comma 4, nel caso di individuazione di nuovi profili contrattuali standard il Ministero aggiorna con proprio decreto le analisi di cui all'articolo 5, commi 2 e 3.

Art. 7

(Prezzi a base d'asta)

1. I prezzi a base d'asta sono definiti in funzione dei costi medi che caratterizzano il mix efficiente di risorse richiesto per assicurare l'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), anche tenuto conto del profilo contrattuale standard di riferimento.

2. I prezzi a base d'asta, i prezzi a base d'asta superiori e i prezzi a base d'asta inferiori utili per la caratterizzazione della curva di domanda di cui all'Allegato 1 sono approvati con decreto del Ministero da emanarsi entro i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto sulla base dei dati elaborati dal GSE in esito alle attività di monitoraggio di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021, e da Terna tenuto conto del mix di tecnologie necessarie a gestire il rischio profilo associato allo specifico profilo contrattuale.

3. I prezzi a base d'asta, i prezzi a base d'asta superiori e i prezzi a base d'asta inferiori sono aggiornati, alla data di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del GSE, sulla base dell'ultimo dato disponibile dell'indice nazionale dei prezzi alla produzione dell'industria, per tener conto dell'inflazione media cumulata tra la data di entrata in vigore del decreto di approvazione dei prezzi di cui al comma 2 e il mese di pubblicazione del bando secondo le modalità definite nelle regole operative di cui all'articolo 12.

Art. 8

(Procedure competitive per l'accesso al meccanismo di supporto)

1. L'accesso al meccanismo di supporto di cui al presente decreto avviene attraverso la partecipazione a procedure pubbliche competitive, bandite periodicamente dal GSE, in cui vengono messi a disposizione contingenti di potenza distinti per profilo contrattuale standard.
2. Le procedure competitive si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie.
3. Il contingente approvvigionabile in ciascuna procedura competitiva è definito sulla base della curva di domanda costruita dal GSE secondo le indicazioni riportate all'Allegato 1 al presente decreto e sulla base delle analisi di cui agli articoli 5 e 7.
4. Nell'ambito di ciascuna procedura di cui al presente decreto è previsto un periodo di dieci giorni per la presentazione della domanda di accesso al meccanismo di supporto. Le graduatorie sono pubblicate dal GSE sul proprio sito istituzionale entro i successivi quarantacinque giorni.

5. Le date di svolgimento delle procedure e gli eventuali meccanismi di riallocazione e ridistribuzione della potenza non assegnata fra i diversi profili contrattuali standard, sono definiti nelle regole operative di cui all'articolo 12, garantendo comunque almeno due procedure l'anno e, in ogni caso, il rispetto delle condizioni di concorrenzialità delle procedure stesse.

Art. 9

(Criteri di selezione e ammissione al meccanismo di supporto tramite procedure competitive)

1. Le istanze di partecipazione alle procedure competitive per l'accesso al meccanismo di supporto sono inviate al GSE tramite il sito www.gse.it, indicando:
 - a) la riduzione di prezzo offerta rispetto al prezzo a base d'asta superiore;
 - b) la potenza contrattuale rispetto alla quale è presentata l'offerta di cui alla lettera a) e la relativa zona di mercato;
 - c) l'eventuale elenco degli impianti iscritti a progetto all'Albo istituito presso il GSE con i quali si intende assolvere l'obbligo di cui all'articolo 10 comma 1, lettera c);
 - d) i requisiti tecnico patrimoniali del soggetto partecipante, secondo le modalità individuate dalle regole operative di cui all'articolo 12;
 - e) una cauzione provvisoria secondo le modalità disciplinate dall'articolo 11 e dalle regole operative di cui all'articolo 12;
 - f) l'impegno a prestare la cauzione definitiva secondo le modalità disciplinate dall'articolo 11 e dalle regole operative di cui all'articolo 12.
2. Il GSE, ricevuta la documentazione di cui al precedente comma esamina, successivamente alla chiusura della procedura, la documentazione trasmessa e, nel termine di pubblicazione della graduatoria, conclude la verifica del rispetto dei requisiti necessari per l'ammissione al meccanismo di supporto.
3. Ai fini della formazione delle graduatorie, il GSE procede, in primo luogo a trasformare le offerte di riduzione del prezzo a base d'asta superiore ricevute in prezzi e, quindi, a moltiplicare detti prezzi per i coefficienti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del presente decreto; il GSE ordina quindi i prodotti così ottenuti in senso crescente. L'ultima offerta accettata risultante in posizione utile è caratterizzata da un valore di detto prodotto corrispondente al valore che caratterizza la curva di

domanda, così come definita ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del presente decreto, in corrispondenza di quantità determinate dalla somma delle offerte accettate, non superiori a quella dell'ultima offerta accettata e rientranti nell'area della curva. In tale circostanza rientrano in posizione utile, e fino a saturazione del contingente approvvigionabile, tutte le offerte caratterizzate da un prezzo, corretto per i coefficienti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), inferiore o pari a quello dell'ultima offerta accettata. Nel caso in cui la disponibilità del contingente per l'ultima offerta accettata sia minore dell'intera potenza offerta è facoltà del soggetto partecipante accedere al meccanismo di supporto per la quota parte di potenza rientrante nel contingente.

4. L'inserimento in posizione utile nelle graduatorie costituisce impegno alla sottoscrizione del contratto di cui all'articolo 6 e all'esercizio dei relativi diritti e obblighi contrattuali di cui all'articolo 10.

5. Nel caso in cui le istanze di partecipazione caratterizzate da un prezzo corrispondente a quello dell'ultima offerta accettata, complessivamente considerate, comportino il superamento della quantità corrispondente a quella dell'ultima offerta accettata, il GSE, a parità di valore del ribasso percentuale offerto in esito all'applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), individua il soggetto partecipante selezionato mediante sorteggio.

Art. 10

(Diritti e obblighi derivanti dalla sottoscrizione dei contratti standard per la decarbonizzazione)

1. I contratti standard per la decarbonizzazione riconoscono all'assegnatario i seguenti diritti e obblighi:

- a) il diritto a ricevere dal GSE, per ciascun periodo rilevante del periodo di consegna, il differenziale se positivo tra il prezzo di esercizio e il maggior valore fra zero e il prezzo di riferimento applicato all'energia sottesa al profilo contrattuale standard nel periodo rilevante, calcolata come prodotto tra la potenza oggetto del contratto e il valore del profilo contrattuale standard in corrispondenza del periodo rilevante;
- b) l'obbligo di versare al GSE, per ciascun periodo rilevante del periodo di consegna, il differenziale, se negativo tra il prezzo di esercizio e il maggior valore tra zero e il prezzo di riferimento, applicato all'energia sottesa al profilo contrattuale standard nel periodo rilevante, calcolata come prodotto tra la potenza oggetto del contratto e il valore del profilo contrattuale standard in corrispondenza del periodo rilevante;
- c) l'obbligo a decorrere dalla data di inizio del periodo di consegna così come individuato dall'orizzonte di pianificazione di immettere in rete, su base annua, un quantitativo minimo di energia elettrica prodotta da impianti iscritti nell'Albo e certificata ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 secondo la seguente formula:

$$I_{min} = Q\% \times \sum_t v_i \times P$$

Dove:

I_{min} = quantitativo minimo di energia elettrica prodotta da impianti iscritti nell'Albo;

$Q\%$ = quota percentuale minima di immissione associata al profilo contrattuale standard di cui all'articolo 6, comma 3, lettera c);

v_i = valori del vettore caratterizzanti il profilo contrattuale standard associati a ciascun periodo rilevante dell'anno di riferimento;

P = potenza contrattuale aggiudicata dal soggetto controparte in sede di partecipazione alla procedura competitiva di riferimento.

2. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui al comma 1, lettera c):

- a) i sottoscrittori dei contratti sono tenuti a consegnare al GSE un numero di certificati emessi ai sensi dell'articolo 4 coerenti con l'obbligo contrattuale;
- b) i certificati non consegnati in un determinato anno possono essere compensati con certificati consegnati nell'anno successivo secondo le modalità e i massimali definiti nelle regole operative di cui all'articolo 12.

3. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 lettera c), è prevista una penale da versare al GSE di un importo pari al prodotto tra:

- a) un valore definito dal GSE quale stima del costo medio di generazione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili con tecnologie non mature e tempi di realizzazione contenuti, derivante da un mix di tecnologie in grado di soddisfare il profilo contrattuale con quote di produzione rinnovabile pari a quelle previste dal contratto;
- b) la differenza tra il quantitativo oggetto dell'obbligo stesso e il quantitativo di certificati consegnati al GSE ai sensi del comma 2.

Art. 11 (Garanzie)

1. Il GSE organizza e gestisce un sistema di garanzie cui i soggetti partecipanti e i soggetti controparte sono tenuti ad aderire, pena la mancata ammissione in posizione utile nelle graduatorie di cui all'articolo 9 o l'impossibilità per il soggetto partecipante selezionato di procedere alla stipula del contratto standard per la decarbonizzazione di cui all'articolo 6.

2. Il GSE definisce le modalità e le tempistiche del sistema di garanzie di cui al comma 1 all'interno delle regole operative di cui all'articolo 12, e in particolare:

- a) il versamento di una cauzione provvisoria ai fini della partecipazione alle procedure competitive, nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - i. la cauzione provvisoria ha una durata non inferiore al novantesimo giorno successivo alla data di comunicazione di esito della procedura competitiva;
 - ii. la cauzione provvisoria è definita in funzione della potenza per cui si intende formulare offerta nella procedura competitiva e del prezzo a base d'asta superiore ed è calcolata in misura ridotta nel caso di eventuale iscrizione all'Albo di progetti nella titolarità del soggetto partecipante;
 - iii. il mancato versamento della cauzione provvisoria preclude la partecipazione alla procedura competitiva;
 - iv. in caso di ammissione in posizione utile nella relativa graduatoria di riferimento, la mancata stipula del contratto standard per la decarbonizzazione entro i novanta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria stessa, comporta l'escussione della cauzione provvisoria da parte del GSE;
- b) il versamento di una cauzione definitiva ai fini della stipula del contratto standard per la decarbonizzazione di cui all'articolo 6 nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - i. la cauzione definitiva ha una durata non inferiore al periodo di consegna;
 - ii. l'importo della cauzione definitiva è definito almeno in funzione della potenza oggetto del contratto e del prezzo a base d'asta superiore ed è modulato in maniera proporzionale e decrescente in funzione del periodo residuo di consegna;

iii. il valore della cauzione definitiva di cui al punto i. è calcolato in misura ridotta in funzione dell’eventuale iscrizione all’Albo di progetti nella titolarità del soggetto controparte con i quali si intende assolvere l’obbligo di cui all’articolo 10 comma 1, lettera c).

3. Nelle regole operative di cui all’articolo 12, il GSE disciplina i casi di violazione degli obblighi contrattuali, quali il mancato pagamento delle somme di cui all’articolo 10 comma 1, lettera b) e di cui all’articolo 10 comma 3, per cui è prevista la risoluzione del contratto con il soggetto controparte e l’escusione totale o parziale della cauzione definitiva di cui al comma 2, lettera b).

Art. 12

(Regole operative)

1. Entro i centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica sono approvate, su proposta del GSE, le regole operative per l’accesso al meccanismo di supporto di cui al presente decreto.

2. Le regole operative di cui al comma 1 disciplinano in particolare:

- a) i modelli per le istanze di partecipazione alle procedure competitive, in modo tale che il soggetto istante sia informato in modo adeguato degli adempimenti e delle modalità di compilazione nonché delle conseguenze penali e amministrative derivanti dalle false dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) il calendario di dettaglio delle procedure da svolgere e le modalità con le quali viene automaticamente riallocata la potenza eventualmente non assegnata;
- c) gli schemi di avviso pubblico delle procedure competitive previste;
- d) i requisiti costruttivi, prestazionali e di tutela ambientale cui devono conformarsi gli impianti anche al fine di rispettare il principio del “*Do No Significant Harm*” (DNSH);
- e) i contratti standard per la decarbonizzazione;
- f) gli obblighi a carico degli operatori selezionati;
- l) le tempistiche e le modalità con le quali il GSE provvede all’erogazione o all’incasso degli importi contrattuali;
- m) gli oneri istruttori e gestionali a carico degli operatori che richiedono l’accesso al meccanismo di supporto di cui al presente decreto, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- n) l’algoritmo di selezione utilizzato nell’ambito delle procedure d’asta per l’applicazione dei coefficienti di cui all’articolo 5 comma 2, lettera b);
- o) le modalità di aggiornamento del prezzo a base d’asta sulla base e dei prezzi di esercizio all’inflazione;
- p) le modalità e le tempistiche con le quali il GSE provvede all’acquisizione dei dati necessari allo svolgimento delle attività di monitoraggio di cui all’articolo 14 e di trasmissione dei dati da parte di GSE e TERNA ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, comma 4 e dell’articolo 6, comma 7;
- q) i requisiti tecnico patrimoniali dei soggetti partecipanti di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d);
- r) le modalità e i requisiti degli impianti per l’iscrizione all’Albo;
- s) percentuali e meccanismi di compensazione tra anni diversi per le finalità di cui all’articolo 10, comma 2;
- t) le modalità e le tempistiche per la prestazione delle garanzie di cui all’articolo 11;
- u) i casi di violazione degli obblighi contrattuali di cui all’articolo 11, comma 3.

3. Entro i trenta giorni successivi all'entrata in vigore del decreto di approvazione delle regole operative di cui al comma 1, il GSE secondo quanto definito dall'articolo 8, emana il primo avviso pubblico sulla base del calendario delle procedure competitive di cui al comma 2, lettera c) del presente articolo.

Art. 13

(Partecipazione di impianti ubicati in altri Stati Membri)

1. Gli impianti ubicati sul territorio di Stati membri dell'Unione europea o di Stati terzi confinanti con l'Italia e con i quali la UE ha stipulato un accordo di libero scambio, che esportano fisicamente la loro produzione in Italia, possono essere iscritti all'albo per l'emissione dei certificati per le finalità di cui al presente decreto, alle condizioni e secondo le modalità indicate nel presente articolo.

2. Per gli impianti di cui al comma 1, posso essere rilasciati i certificati di cui all'articolo 4 a condizione che:

- a) esista un accordo con lo Stato Membro o con lo Stato terzo confinante in cui è ubicato l'impianto, redatto ai sensi dell'articolo 16 di cui al decreto legislativo n. 199 del 2021;
- b) l'accordo stabilisca un sistema di reciprocità e le modalità con le quali è fornita prova dell'importazione fisica dell'elettricità rinnovabile;
- c) gli impianti posseggano tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal presente decreto per gli impianti ubicati sul territorio nazionale, comprovati secondo modalità indicate dal GSE.

3. La potenza massima iscrivibile all'albo per gli impianti di cui al comma 1 e il quantitativo dei certificati rilasciati, sono definite sulla base degli accordi di cui al comma 2.

Art. 14

(Monitoraggio)

1. Il GSE svolge le attività di monitoraggio previste dall'articolo 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021, dando evidenza degli effetti derivanti dall'attuazione del presente decreto. Il GSE analizza altresì i dati dei costi di produzione delle diverse fonti e taglie di potenza, tenendo conto dei dati raccolti dagli impianti già in esercizio nonché delle eventuali variazioni dei costi dei componenti registrati sul mercato nazionale ed europeo, anche a seguito dell'effetto di variazione dei tassi di inflazione. I dati di cui ai precedenti periodi sono trasmessi annualmente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. A seguito delle analisi di cui al comma 1, qualora risulti che il livello di aiuto previsto dal presente decreto sia, in tutto o in parte, non più necessario o non più sufficiente, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere aggiornati i valori dei prezzi a base d'asta ovvero adeguati i contingenti di potenza resi complessivamente disponibili. Gli aggiornamenti di cui al presente comma si applicano esclusivamente alle procedure competitive bandite in data successiva alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.

3. Il GSE calcola il valore del costo indicativo annuo del meccanismo di supporto per tutti i mesi futuri nei quali è prevista l'entrata in esercizio di impianti che accedono al meccanismo di supporto secondo le modalità definite all'articolo 27 del DM 23 giugno 2016.

4. I beneficiari del meccanismo di supporto di cui al presente decreto sono tenuti a fornire tutti gli elementi richiesti ai fini dello svolgimento delle attività di valutazione e monitoraggio di cui ai precedenti commi, pena la sospensione del pagamento dei corrispettivi fino alla trasmissione completa dei dati richiesti.

Art. 15
(Piano di valutazione)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il GSE individua, nel rispetto della normativa eurounitaria e nazionale in materia di contratti pubblici, un soggetto funzionalmente indipendente cui affidare la valutazione della misura secondo i criteri previsti dal Piano di valutazione approvato con decisione della Commissione europea C (2022) XXX_{final} dell'xx XXXX xxxx. In particolare, il soggetto valutatore:

- a) è indipendente dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal GSE e non risulta in conflitto di interesse rispetto ai potenziali beneficiari della misura;
- b) è dotato di rilevante esperienza nell'analisi economico/quantitativa anche con riferimento al settore dell'energia e dell'ambiente;
- c) è tenuto a perfezionare un piano di valutazione di dettaglio, redigere almeno una relazione di valutazione intermedia entro il 30 aprile 2027 e una relazione di valutazione finale entro il 30 aprile 2029. Entro i medesimi termini, i predetti documenti sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che provvede a renderli pubblici sul proprio sito *internet*.

2. Il GSE raccoglie i dati richiesti per le valutazioni previste nel Piano di valutazione nell'ambito delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e li rende pubblici, anche ai fini delle attività di valutazione di cui al comma 1.

3. L'ARERA definisce le modalità con le quali trovano copertura sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica i costi correlati allo svolgimento dell'attività di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 16
(Disposizioni finali)

1. L'ARERA definisce le modalità con le quali trovano copertura sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica le risorse necessarie per l'erogazione dei prezzi di esercizio di cui al presente decreto, assicurando l'equilibrio economico del bilancio del GSE.

2. Il presente decreto, di cui gli Allegati sono parte integrante, è trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it, e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato 1 – Costruzione della curva di domanda

Con riferimento a ciascuna procedura competitiva il GSE procede a costruire una curva di domanda caratterizzata dalla interpolazione delle cinque coppie quantità/prezzo, come illustrato nella seguente Figura 1, determinate come di seguito descritto. I prezzi nel seguito richiamati sono aggiornati sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3:

- a) punto A: ordinata pari al prezzo a base d'asta superiore e ascissa - in termini di capacità da approvvigionare - pari a zero;
- b) punto B: ordinata pari al prezzo a base d'asta superiore e ascissa - in termini di capacità da approvvigionare - pari al contingente di potenza minimo individuato sulla base della metodologia di cui all'articolo 5 comma 2, lettera c);
- c) punto C: ordinata pari al prezzo a base d'asta e ascissa - in termini di capacità da approvvigionare - pari al contingente di potenza obiettivo di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a) e c);
- d) punto D: ordinata pari al prezzo a base d'asta inferiore e ascissa - in termini di capacità da approvvigionare - pari al contingente di potenza massimo individuato sulla base della metodologia di cui all'articolo 5 comma 2, lettera c);
- e) punto E: ordinata pari zero e ascissa - in termini di capacità da approvvigionare - pari a quella che caratterizza il punto D.




Figura 1 – Curva di domanda

Allegato 2 – Tecnologie e Categorie d'intervento ammissibili

Possono accedere alle procedure di cui al presente decreto gli investimenti in capacità di produzione di energia elettrica da fonti di energia rinnovabile che ricomprendono le seguenti tipologie di impianti e che rientrano nelle categorie di intervento di cui ai successivi punti 1 e 2:

- a) impianti solari fotovoltaici anche *floating off-shore* e su acque interne;
- b) impianti eolici anche *off-shore*;
- c) impianti idroelettrici;
- d) impianti di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione;
- e) gli impianti alimentati da biogas e biomasse;
- f) impianti solari termodinamici;
- g) impianti geotermoelettrici;
- h) impianti alimentati da energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina

Tutti gli interventi citati nel presente Allegato devono essere realizzati utilizzando componenti nuovi, o rigenerati. Ulteriori indicazioni circa i requisiti specifici di impianto insieme alle caratteristiche impiantistiche atte a garantire la possibilità di misura dell'energia imputabile a ciascuna tipologia di intervento sono definite dal GSE nell'ambito delle regole operative di cui all'articolo 12 al presente decreto tenendo conto delle disposizioni di cui all'Allegato 2 al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 19 giugno 2024 (DM FER2) e all'Allegato 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 30 dicembre 2024 (DM FERX Transitorio).

1. Impianto di nuova costruzione

Un impianto alimentato a fonti rinnovabili è considerato nuovo se non presenta interconnessioni funzionali con altri impianti ed è realizzato in un sito sul quale, prima dell'inizio dei lavori, non era presente da almeno cinque anni un altro impianto di produzione di energia elettrica alimentato dalla stessa fonte rinnovabile o le principali parti di esso.

A tal fine si specifica che per impianti connessi alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi in alta (AT) e altissima tensione (AAT), la condivisione di tratti di impianti di utenza per la connessione non costituisce interconnessione funzionale.

2. Potenziamento

Il potenziamento di un impianto alimentato da fonti rinnovabili è l'intervento tecnologico eseguito su un impianto già entrato in esercizio che prevede la realizzazione di opere sullo stesso volte ad ottenere un aumento della potenza o la realizzazione di nuove sezioni di impianto, purché, in entrambi i casi, l'energia elettrica prodotta e immessa in rete sia oggetto di separata misurazione ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica dell'ARERA (TIME). L'intervento di potenziamento non è contemplato per gli impianti idroelettrici.